

D.M. 22 febbraio 2007 ⁽¹⁾.

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2007, n. 51.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al [D.M. 20 agosto 1992](#).

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. [1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#), il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso art. 1 dispone l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. [3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](#);

Visto il provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, emanato il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. [1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#), e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006;

Visto il [regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](#), recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650](#), concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#), che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. [3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](#), recante disposizioni concernenti l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308](#), predisposto ai sensi dell'art. [3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463](#), che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006](#), con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati;

Decreta:

1. 1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario ([regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](#)): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario ([regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](#)) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 195,00»;

b) nella colonna delle note, relativamente al comma 1-*bis* dell'art. 1, in corrispondenza dei punti 1) e 2) del medesimo comma 1-*bis*, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:

«1. Quando la formalità ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-*ter* vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.»;

c) nell'art. 1, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-*bis*, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;

2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;

3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;

4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;

d) all'art. 3, comma 2-*bis*, dopo le parole «art. 1, comma 1-*bis*», sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-*ter* del presente articolo»;

e) all'art. 3, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: euro 108,00;

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: euro 15,00»;

f) nella colonna del modo di pagamento relativamente al comma 2-*ter* dell'art. 3 è inserito il seguente punto:

«1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.»;

g) nella colonna delle note relativamente al comma 2-*ter* dell'art. 3, è inserito il seguente punto: «1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-*bis*.».